



1. Premessa ed applicazione

L'Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma si è dotato di:

- a) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ai sensi della l. 190/2012 ed ai sensi del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs 97/2016;
- c) Procedure operative e misure di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi che attuano concretamente il PTPCT;
- d) Codice etico.

Il PTPCT approvato dall'Organo di indirizzo politico dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Roma, prevede "meccanismi disciplinari" applicabili in caso di condotte o di omissioni rilevanti e comminabili dall'organizzazione a prescindere dall'eventuale avvio e dall'esito conclusivo del procedimento penale per la commissione di uno dei reati corruttivi previsti dalla normativa vigente.

2. Principi generali e criteri di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi le sanzioni specifiche saranno definite e applicate in proporzione alla gravità delle mancanze valutate, nel rispetto dei principi generali che regolano il diritto del lavoro e, comunque, in base ai seguenti criteri generali tra loro cumulabili:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia, anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato;
- d) recidività nel biennio;
- e) entità del danno eventualmente creato.

I meccanismi disciplinari qui indicati costituiscono parte integrante del PTPC dell'OPI di Roma.

Nei singoli casi le sanzioni specifiche saranno definite e applicate in proporzione alla gravità delle mancanze valutate, nel rispetto dei principi generali che regolano il diritto del lavoro e, comunque, in base ai seguenti criteri generali tra loro cumulabili:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia, anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità del pericolo creato;
- d) recidività nel biennio;
- e) entità del danno eventualmente creato all'organizzazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa applicabile in tema di anticorruzione e trasparenza;
- f) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- g) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- h) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa applicabile in tema di anticorruzione e trasparenza.

2.1. Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei destinatari nonché dell'eventuale natura autonoma, subordinata o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma ed è rivolto:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione dell'organizzazione ("Soggetti apicali");
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra ("Soggetti sottoposti");
- c) nonché alle persone con un rapporto di collaborazione di natura autonoma ("Collaboratori esterni") e ai dipendenti di fornitori dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma che prestano servizio all'interno della sede dell'organizzazione.



3. Sanzioni nei confronti del personale

3.1. Ambito di applicazione

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di quadri, impiegati e operai alle dipendenze dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT per grave inosservanza delle disposizioni dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione;
- b) violazione grave o reiterata delle procedure interne contenute nel PTPCT, ponendo in essere un comportamento consistente nel tollerare significative irregolarità ovvero nella omissione di controlli e/o le verifiche previste nelle singole procedure, anche nel caso in cui non sia derivato un pregiudizio agli interessi dell'organizzazione;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- d) inosservanza grave o reiterata delle regole contenute nel Codice Etico;
- e) inosservanza reiterata dell'obbligo di informativa al RPCT e/o al diretto superiore gerarchico sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del PTPCT;
- f) comportamenti diretti alla commissione di un reato, specie se di natura corruttiva.

3.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti sopra richiamati da parte dei quadri, impiegati e operai, a seconda della gravità della infrazione, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari indicati in via graduale:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

3.2.1. Rimprovero verbale

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa e lieve delle procedure e/o prescrizioni contenute nel PTPCT nonché delle regole contenute nel Codice Etico che non abbiano avuto conseguenze per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma.

3.2.2. Rimprovero scritto

Verrà irrogata la sanzione del rimprovero scritto nelle ipotesi di:

- a) recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni contenute nel PTPCT nonché delle regole contenute nel Codice Etico;
- b) errori procedurali di lieve entità dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza esterna.

3.2.3. Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al punto precedente, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del PTPCT, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al RPCT e/o all'organo di indirizzo politico e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del PTPCT;
- b) l'inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure e prescrizioni indicate nel PTPCT, nonché delle regole contenute nel Codice Etico, nell'ipotesi in cui essi abbiano riguardato o riguardino un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica Amministrazione.



3.2.4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

Verrà irrogata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino ad un massimo di 3 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT nonché delle regole contenute nel Codice Etico tali da esporre l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma a responsabilità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- a) omessa vigilanza e/o controllo da parte dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- b) false o infondate segnalazioni al RPCT o Organo di indirizzo politico e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale relative a violazioni del PTPCT e del Codice Etico.

3.2.5. Licenziamento con preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT e delle regole del Codice Etico aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree/attività a rischio reato previste.

3.2.6. Licenziamento senza preavviso

Verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure in via provvisoria del rapporto di lavoro ("giusta causa") quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) adozione di un comportamento diretto alla commissione di un reato corruttivo;
- b) violazione e/o elusione fraudolenta di procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT e delle regole del Codice Etico aventi rilevanza esterna, tali da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui l'ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

4. Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali

4.1. Ambito di applicazione

Nell'attuale organizzazione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma sono "Soggetti apicali":

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i consiglieri;

Inoltre rientrano in questo ambito di applicazione:

- il Presidente della Commissione Albo infermieri;
- i commissari della Commissione Albo infermieri;
- il Presidente della Commissione Albo Infermieri Pediatrici;
- i commissari della Commissione Albo Infermieri Pediatrici;
- il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- i dirigenti o delegati a funzione dirigenziale.

Le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei "Soggetti apicali" nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli specifici protocolli (procedure e prescrizioni) previsti nel PTPCT, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in relazione ai reati da prevenire, e delle regole contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;



b) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Codice Etico e nel PTPCT, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure e prescrizioni) ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT;

c) violazione degli obblighi di informativa previsti nel PTPCT nei confronti del RPCT o del Presidente e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

4.2. Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione commessa dal soggetto apicale, l'Organo di indirizzo politico, sentito il parere del RPCT, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e l'eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 del Codice Civile.

4.3. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nell'ipotesi in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di dirigente, in caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni della presente Sezione, fatta salva, comunque, l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

5. Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni e del personale fornito dal fornitore esterno operante all'interno della sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

5.1. Ambito di applicazione

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori, partner e somministrati dell'organizzazione, soggetti, ai fini della normativa anticorruzione e di trasparenza, a vigilanza da parte della stessa, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle regole del Codice Etico e delle procedure e prescrizioni contenute nel PTPCT, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma del risarcimento dei danni subiti.

Le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei collaboratori esterni nei seguenti casi:

a) elusione fraudolenta di procedure e prescrizioni aziendali e delle regole del Codice Etico attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato corruttivo;

b) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso il RPCT;

c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

5.2. Clausole contrattuali

In caso di stipula di accordi contrattuali verrà inserita la seguente clausola:

“Il collaboratore/consulente/fornitore/partner dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico adottato dalla Società e messo a disposizione dalla stessa in relazione alle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato ai sensi della L. 190/2012 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato ai sensi del Dlgs. 33/2013 così come modificato dal Dlgs 97/2016, e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il collaboratore/consulente/fornitore/partner è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Sistema Disciplinare formanti parte integrante del PTPCT costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati all'Ordine stesso”.